

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLUSCO E L'ASSOCIAZIONE DI
PER IL TRASPORTO DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE IN DISAGIO SOCIALE PER GLI ANNI 2020 E 2021**

L'anno duemilaediciannove il giorno del mese di, in Bellusco e nella residenza municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Bellusco, rappresentato dalla Sig.ra Ronchi Emanuela nata a Bellusco il 16.07.1957, Responsabile del Settore educativo e socio culturale del Comune di Bellusco, codice fiscale 00352640159, domiciliata presso la sede comunale in Bellusco, P.zza F.Ili Kennedy, 1, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale (come da decreto di nomina del Presidente dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago n. 5 del 22.05.2019) – di seguito indicato come “Comune”

E

l'Associazione di iscritta nel Registro Generale del Volontariato al foglio n. - progressivo n. - sezione A) Sociale - con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. del, in base alla legge 11.08.1991 n. 266, rappresentata dal/la Sig., nato a (prov.) il e residente a in, Codice Fiscale - di seguito indicata come “Associazione”

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” e stabilisce di individuare le suddette organizzazioni e le associazioni “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Premesso inoltre che:

- dal giorno è stato pubblicato, all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale <https://www.comune.bellusco.mb.it/>, in “Amministrazione Trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 1 della presente;

- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- l’Associazione è iscritta nel registro della Regione Lombardia dall’anno

- lo schema della presente è stato approvato dalla Giunta Comunale il..... con deliberazione n.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

Il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell’individuo e, di conseguenza, della collettività e nello specifico mediante trasporto di anziani, disabili e persone in disagio sociale presso i centri di cura o centri specialistici.

Articolo 2 - Oggetto del servizio

L'Amministrazione Comunale di Bellusco intende attuare il trasporto giornaliero di anziani, disabili e persone in disagio sociale inseriti presso i Centri Specialistici CSE, CDD del territorio (CDD di Trezzo sull’Adda, Usmate, Vimercate, Cornate d’Adda, ex CDR di Usmate, Centro Don Gnocchi di Vimercate e di Pessano con Bornago, Centro diurno CPS Vaprio d’Adda, CSE di Brugherio, CSE di Mezzago, Cooperativa La Rosa Blu di Ronco B.no ...) nonché ulteriori trasporti di anziani, disabili e persone in disagio sociale presso altri Centri specialistici o altri servizi individuati dal Servizio Sociale, compresi i Centri di cura sul territorio per terapie, visite specialistiche, analisi, ecc.

I servizi di accompagnamento richiesti saranno segnalati dal Servizio Sociale del Comune all’Associazione e valutati insieme per verificare la reale fattibilità, compatibilmente agli impegni dell'Associazione

L’Associazione si impegna a mettere a disposizione per il trasporto gestito in convenzione, volontari e automezzi di proprietà della Associazione stessa attrezzati per tali trasporti, regolarmente assicurati.

Il rapporto tra l’Ente Comunale e l’Associazione avverrà tra i rappresentanti all’uopo designati.

Articolo 3 – Impegni dell'associazione

L'Associazione si impegna:

1) a realizzare gli interventi oggetto della presente Convenzione, svolgendo funzioni di coordinamento rispetto ai propri volontari coinvolti nella realizzazione e l'attuazione dell'oggetto della presente Convenzione;

2) a rendere con continuità le attività programmate per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al Settore educativo e socio culturale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

3) a mettere a disposizione per la prestazione delle attività convenzionate un numero adeguato di volontari, garantendone al contempo il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività specifiche.

I responsabili della gestione dell'attività oggetto della presente convenzione, nominati rispettivamente dal Comune e dall'associazione sono il Sig. e il Sig.....

I responsabili dell'attività oggetto della presente convenzione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Articolo 4 – Impegni del Comune

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché a comunicare tempestivamente all'associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 5 - Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2021.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Rimborsi

Il Comune si impegna ad erogare un contributo di € al Km, finalizzato al rimborso delle sole spese vive sostenute per i trasporti di cui al precedente art. 2 per una spesa annua presunta di € per la durata complessiva del servizio.

L'Associazione si impegna a presentare con cadenza mensile un prospetto documentale dei trasporti effettuati, in cui risulti specificato il nominativo della persona trasportata, il luogo di cura, i chilometri effettuati nel percorso di andata e ritorno, la data e gli estremi del veicolo usato.

Previo controllo dei chilometri effettuati, il Comune provvederà bimestralmente alla relativa liquidazione con atto del Responsabile del Settore educativo e socio culturale.

Articolo 7 – Verifiche e controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 2, reso dall'Associazione. L'Associazione si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale bimestralmente il rendiconto consuntivo dei trasporti svolti.

Articolo 8 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione provvederà a stipulare, per la durata della presente convenzione, polizza assicurativa a favore dei volontari che saranno impegnati nelle attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Ad oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

polizza rilasciata da _____ – Agenzia di
_____, numero _____ in data
_____, scadenza _____.

Il Comune si impegna a rimborsare, ai sensi del predetto art. 18 del d.lgs. 117/2017, gli oneri relativi ai costi annuali dell'assicurazione per ogni singolo volontario impiegato nell'attività oggetto della presente convenzione, per un massimo di n. volontari.

L'adempimento degli oneri assicurativi dovranno essere comprovati mediante presentazione della relativa quietanza di premio.

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 10 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Foro di Monza.

Articolo 12 – Dati sensibili

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 il Comune informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I dati forniti saranno utilizzati dal Comune e trattati per le finalità inerenti la gestione del presente atto.

Articolo 13 – Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.lg. n. 460/1907.

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Il Responsabile del Settore educativo e socio culturale
Sig.ra Ronchi Emanuela

L'Associazione
Il/La Presidente